



Copia per il cliente

aggiornato al 08 marzo 2021

## **Foglio Informativo relativo al finanziamento chirografario per categoria taxisti Milano**

### **INFORMAZIONI SU ARTFIDI LOMBARDIA**

#### **ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L**

**Sede Legale** - Via Cefalonia, 66 - 25124 Brescia

**Sede Amministrativa** - Via Cefalonia, 66 - 25124 Brescia - Tel. 030.2428244 - Fax 030.2450511

e-mail: [info@artfidi.it](mailto:info@artfidi.it) - <http://www.artfidi.it> - pec: [artfidi@legalmail.it](mailto:artfidi@legalmail.it)

P.IVA: 01830160170 - Cod Fisc.: 80003290170 - C.C.I.A.A. Brescia N°199762

Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art 106 del D.lgs 385/93 (TUB) - n° 19503.2

Il Confidi, che è basato sui principi della mutualità e non ha fini di lucro, si propone di promuovere l'assistenza, il miglioramento e l'ammmodernamento delle imprese associate rilasciando garanzie collettive, assistendo i soci nella consulenza finanziaria e nella formulazione di richieste di credito e di agevolazione di qualsiasi forma, dando corso a programmi di formazione e sviluppo. Intervenendo nel campo del credito e del finanziamento d'azienda curando anche per i soci l'accesso ai fidi bancari.

In via residuale Artfidi Lombardia rilascia anche finanziamenti chirografari con rimborso rateale, destinati sia a finanziare investimenti che al ripristino della liquidità aziendale delle imprese associate.

Possono far parte del Confidi quali soci ordinari le imprese artigiane site nel territorio nazionale regolarmente iscritte all'albo di cui all'art. 5 L. 443/85. Possono altresì essere ammesse, in numero comunque non superiore a un terzo del totale delle imprese associate, le piccole imprese (così come definitive dalla vigente normativa) site nel territorio nazionale. Ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art. 13 del DL 269/2003, al Confidi possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni. Non possono essere associate le imprese fallite o per le quali siano in corso procedure concorsuali, né le imprese i cui titolari abbiano riportato condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici (rif. Art. 7 dello Statuto).

#### **IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE:**

nome e cognome Agente in Attività Finanziaria: .....

n° iscrizione OAM.....

Indirizzo .....

Telefono .....

e-mail: .....

ragione sociale Mediatore Creditizio: .....

n° iscrizione OAM.....

Indirizzo .....

Telefono .....

e-mail: .....

nome e cognome collaboratore/dipendente del Mediatore Creditizio: .....

### **CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO**

Il mutuo chirografario è un'operazione con la quale il Cliente ottiene liquidità dall'ente erogatore. Il Cliente si impegna a restituire la somma ricevuta in un arco di tempo concordato con l'ente erogatore (banca o altro intermediario finanziario).

Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche di norma comprensive di capitale ed interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto. Il finanziamento può prevedere anche un periodo di pre-ammortamento durante il quale il Cliente rimborsa solo le eventuali quote di interessi maturati.

Se previsto, il tasso di interesse applicato può essere variabile o fisso.

Il mutuo chirografario non è garantito da ipoteca su immobili. Tuttavia, a supporto dell'operazione, possono essere richiesti altri tipi di garanzia (ad esempio fideiussioni personali o garanzie offerte da Enti).

Artfidi Lombardia, operando con il Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96), può richiedere l'intervento dello stesso al fine di garantire i finanziamenti erogati. L'ammissibilità all'intervento del Fondo è in capo al Gestore del Medio Credito Centrale. La garanzia rilasciata dal Fondo Centrale è estendibile anche ai finanziamenti erogati alle imprese neocostituite (start-up). In caso di inadempimento da parte del socio Artfidi Lombardia, tramite il proprio ufficio legale, manifesta al Fondo Centrale la richiesta di liquidazione della garanzia ricevuta.

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Di seguito si riporta lo schema delle principali caratteristiche del finanziamento chirografario rilasciato da Artfidi Lombardia a favore della categoria dei taxisti di Milano:

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO CATEGORIA TAXISTI MILANO	
Finanziamento chirografario rateale	Destinatari: artigiani taxisti di Milano Forma tecnica: mutuo chirografario Finalità: liquidità aziendale Importo massimo erogabile: 3.000 Durata massima: 24 mesi Preammortamento massimo: 4 mesi Rateazione: mensile Garanzie accessorie previste: fideiussioni personali e/o garanzie di Enti (FCG – Finlombarda, ecc)

### Rischi connessi all'operazione

In caso di mancata restituzione, totale o parziale, da parte del Cliente, laddove il finanziamento non sia già scaduto, Artfidi Lombardia è autorizzato a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del Contratto. Artfidi Lombardia potrà esigere l'immediato rimborso del credito nella misura prevista nel riquadro "Criteri di ammissibilità a socio e principali condizioni economiche", nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito.

## CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A SOCIO E PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per il rilascio del finanziamento chirografario il socio deve sostenere i seguenti oneri:

### QUOTE SOCIALI e SOVRAPREZZO DI EMISSIONE (art. 9 e 10)

L'impresa, contestualmente all'erogazione del finanziamento, verserà per l'iscrizione almeno € 56,16 di cui € 5,16 quali quote sociali e € 51,00 per sovrapprezzo di emissione.

Tale valore è restituibile nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto del Confidi disponibile sul sito internet [www.artfidi.it](http://www.artfidi.it)

### TASSO APPLICATO IN CASO DI PRESENZA DELLA CONTROGARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Tasso di interesse nominale annuo	zero
Tasso di preammortamento	zero
Tasso di mora	non previsto

### TASSO APPLICATO IN CASO DI ASSENZA DELLA CONTROGARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Tasso di interesse nominale annuo	1%
Tasso di preammortamento	1%
Tasso di mora	1%

### SPESE (SIA IN CASO DI PRESENZA DELLA CONTROGARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA CHE IN ASSENZA)

Commissioni di istruttoria	€ 150
Imposta sostitutiva	0,25% dell'importo del finanziamento
Spese per incasso rata	nessuna
Spese per rata insoluta	nessuna
Spese per invio lettera di sollecito	nessuna
Spese per moratoria/rinegoziazione o altre variazioni alle condizioni contrattuali	nessuna
Spese per estinzione anticipata	nessuna
Imposta di bollo	nessuna

**TAEG massimo – Tasso Annuo Effettivo Globale**  
6,584%

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempi spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione degli obblighi previsti nel contratto o gli interessi di mora.

**TEGM – Tasso Effettivo Globale Medio**

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) è il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla Legge sull'usura (Legge n. 108/1996). Il TEGM non potrà mai essere superiore al tasso soglia ai fini dell'usura, come determinato dalla Legge n. 108/1996. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato e il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a). Il Cliente potrà consultare la misura del TEGM, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108 del 03/1996), trimestralmente aggiornata dalla Banca d'Italia sul sito <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm>, oppure sul sito internet di Artfidi Lombardia [www.artfidi.it](http://www.artfidi.it) o presso i cartelli affissi nelle sue sedi

Il Cliente deve ricevere comunicazioni sull'andamento del finanziamento erogato da Artfidi Lombardia almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto. Tali comunicazioni non comportano alcun costo a carico del Cliente.

Il Cliente deve ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sugli interventi in garanzia di Artfidi Lombardia degli ultimi dieci anni. Tale operazione comporta un costo a carico del Socio fino ad un massimo di euro 50,00 (cinquanta/00).

**CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO  
EROGATO DA ARTFIDI LOMBARDIA**

**Estinzione anticipata**

Le Parti prevedono espressamente che il Cliente possa recedere unilateralmente dal contratto estinguendo anticipatamente il finanziamento mediante il pagamento di tutto quanto dovuto ad Artfidi Lombardia e senza l'applicazione di alcuna penale, onere o spesa.

In ogni caso, per la determinazione dell'importo da corrispondere faranno fede i libri e le registrazioni di Artfidi Lombardia. L'estinzione anticipata comporta la chiusura del rapporto contrattuale.

**Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine**

Artfidi Lombardia si riserva il pieno diritto di risolvere il contratto e di richiedere l'immediato rimborso di ogni suo credito senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale, qualora il debitore o eventuali garanti non provvedano all'integrale e puntuale esecuzione anche di una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica. Il Confidi si riserva inoltre di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- qualora il Cliente o eventuali garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o siano sottoposti a procedura concorsuale o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale;
- qualora il Cliente o eventuali garanti non rispettino gli obblighi assunti verso Artfidi Lombardia;
- Inoltre, il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile determina l'immediata decadenza dal beneficio del termine.

Artfidi Lombardia potrà risolvere il contratto e/o avvalersi della decadenza dal beneficio del termine dandone comunicazione a mezzo raccomandata AR o a mezzo PEC al Cliente, il quale sarà tenuto, senza necessità di ulteriori richieste, a corrispondere ad Artfidi Lombardia tutto quanto dovuto entro 5 giorni.

Nessun ritardo o attesa da parte di Artfidi Lombardia nel richiedere l'adempimento di qualsiasi obbligazione contenuta nel contratto potrà costituire od essere interpretata come rinuncia all'adempimento da parte della stessa

**Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Il rapporto si chiude, a seguito di estinzione o recesso o cessazione per qualsiasi causa prevista, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui il Cliente abbia eseguito il rimborso del prestito ed adempiuto a tutte le altre richieste di Confidi, strumentali all'estinzione del rapporto. A seguito dell'estinzione del rapporto, Artfidi deve trasmettere al Cliente entro 30 giorni lavorativi dalla stessa, tramite e-mail, la comunicazione di avvenuta conclusione del rapporto stesso.

#### Reclami e risoluzione stragiudiziale delle Controversie:

Il Socio può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R alla SEDE LEGALE Artfidi Lombardia s.c.r.l. – Via Cefalonia, 66 – 25124 Brescia” o via e-mail agli indirizzi: [reclami@artfidi.it](mailto:reclami@artfidi.it) o [artfidi@legalmail.it](mailto:artfidi@legalmail.it).

L’Ufficio Reclami conferma prontamente al Cliente l'avvenuta ricezione del reclamo ed evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio Reclami.

Se Artfidi Lombardia dà ragione al socio, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Qualora il socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Artfidi Lombardia), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF) o all’**Ombudsman-Giuri Bancario Finanziario**.

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro: consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), chiedere ad Artfidi Lombardia, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia. Artfidi Lombardia mette a disposizione dei clienti, presso i propri locali e sul proprio sito internet [www.artfidi.it](http://www.artfidi.it), le guide relative all’accesso all’ABF.

#### Spese di recupero dei crediti

Le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) sostenute da Artfidi Lombardia per il recupero del credito derivante dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del Cliente, vanno integralmente addebitate al cliente stesso.

#### LEGENDA

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d’Italia.

**Confidi:** i consorzi e le società che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Essi, in forma residuale, possono erogare direttamente agli associati finanziamenti.

**Estinzione anticipata:** facoltà, da parte del Cliente, di estinguere anticipatamente il debito generato dalla concessione del finanziamento rispetto al termine contrattuale concordato.

**Fidejussione:** È il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito di un altro soggetto (debitore principale) nei confronti del soggetto finanziatore derivante da una specifica operazione. Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest’ultimo.

**Finanziamento:** credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario.

**Finanziamento ipotecario:** credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca).

**Interessi di mora:** In caso di mancato o ritardato pagamento, l’importo dovuto dall’impresa al Confidi sarà maggiorato degli interessi di mora. Gli interessi di mora sono dovuti dal giorno dell’inadempimento fino al giorno dell’effettivo pagamento, entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa sull’usura e sono calcolati in base al calendario civile.

**Ombudsman-Giuri Bancario Finanziario:** strumento di risoluzione delle controversie riferito ai servizi bancari (dopo aver fatto ricorso all’ufficio reclami senza trovare soddisfazione).

**Piano di ammortamento:** piano rateale di restituzione del finanziamento. Salvo l’eventuale periodo di preammortamento, le rate sono normalmente composte da quota capitale e quota interessi, oltre a spese di incasso rata, se dovute. Viene definito sulla base della durata del prestito, del tasso d’interesse e della periodicità delle rate. Artfidi Lombardia applica il piano di ammortamento alla “francese”, dove la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta.

**Pmi:** piccole e medie imprese aventi meno di 250 occupati e con meno di 50 mln di € di fatturato annuo, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di €. In particolare, nell’ambito della categoria PMI, si definisce **piccola impresa** l’impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di €. Nell’ambito della categoria delle PMI si definisce **microimpresa** l’impresa con meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di €.

**Preammortamento:** periodo di tempo che intercorre tra la data di erogazione del contratto di finanziamento e la scadenza della prima rata di rimborso composta sia da quota capitale che da quota interessi, che segna l’inizio dell’ammortamento ordinario. Si tratta di una fase eventuale del rapporto in cui il Cliente si limita al pagamento dei soli interessi. Questa opzione, di fatto, consente di alleggerire il peso delle rate nel periodo iniziale del finanziamento, ma i pagamenti effettuati durante il preammortamento non intaccano il capitale, quindi il debito residuo resta pari all’importo finanziato.

**Preammortamento tecnico:** indica il periodo che intercorre tra la data di erogazione del contratto di finanziamento e la scadenza della prima rata di rimborso. Si tratta di norma di una sola rata in cui il Cliente paga unicamente interessi, senza quindi intaccare il

capitale residuo da rimborsare. Risponde all'esigenza di Confidi di stabilire una data convenzionale, spesso coincidente con i primi giorni del mese, per semplificare e uniformare la gestione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti in essere. Grazie a questo espediente, il Confidi allinea le scadenze di tutti i contratti, indipendentemente dalla loro data di stipula.

**Quota capitale:** (crescente) quota della rata relativa all'importo del finanziamento che viene restituito.

**Quota interessi:** (decrescente) quota della rata relativa agli interessi maturati e dovuti al Confidi per il finanziamento concesso.

**Rata costante:** la somma tra la quota capitale e la quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):** indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione degli obblighi previsti nel contratto o gli interessi di mora.

**Tasso di interesse nominale annuo:** rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

**Tasso di mora:** maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

**Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato e il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione viene svolta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze, ove "dipendenza" è da intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Offerta in sede:** quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Socio del Confidi:** il socio che ha aderito al Confidi e richiede la garanzia del Confidi stesso.

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma per accettazione** \_\_\_\_\_

**(Cliente)**

**Firma dell'operatore** \_\_\_\_\_



Copia per Artfidi

aggiornato al 08 marzo 2021

## **Foglio Informativo relativo al finanziamento chirografario per categoria taxisti Milano**

### **INFORMAZIONI SU ARTFIDI LOMBARDIA**

#### **ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L**

**Sede Legale** - Via Cefalonia, 66 - 25124 Brescia

**Sede Amministrativa** - Via Cefalonia, 66 - 25124 Brescia - Tel. 030.2428244 - Fax 030.2450511

e-mail: [info@artfidi.it](mailto:info@artfidi.it) - <http://www.artfidi.it> - pec: [artfidi@legalmail.it](mailto:artfidi@legalmail.it)

P.IVA: 01830160170 - Cod Fisc.: 80003290170 - C.C.I.A.A. Brescia N°199762

Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art 106 del D.lgs 385/93 (TUB) - n° 19503.2

Il Confidi, che è basato sui principi della mutualità e non ha fini di lucro, si propone di promuovere l'assistenza, il miglioramento e l'ammodernamento delle imprese associate rilasciando garanzie collettive, assistendo i soci nella consulenza finanziaria e nella formulazione di richieste di credito e di agevolazione di qualsiasi forma, dando corso a programmi di formazione e sviluppo. Intervenendo nel campo del credito e del finanziamento d'azienda curando anche per i soci l'accesso ai fidi bancari.

In via residuale Artfidi Lombardia rilascia anche finanziamenti chirografari con rimborso rateale, destinati sia a finanziare investimenti che al ripristino della liquidità aziendale delle imprese associate.

Possono far parte del Confidi quali soci ordinari le imprese artigiane site nel territorio nazionale regolarmente iscritte all'albo di cui all'art. 5 L. 443/85. Possono altresì essere ammesse, in numero comunque non superiore a un terzo del totale delle imprese associate, le piccole imprese (così come definitive dalla vigente normativa) site nel territorio nazionale. Ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art. 13 del DL 269/2003, al Confidi possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni. Non possono essere associate le imprese fallite o per le quali siano in corso procedure concorsuali, né le imprese i cui titolari abbiano riportato condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici (rif. Art. 7 dello Statuto).

#### **IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE:**

nome e cognome Agente in Attività Finanziaria: .....

n° iscrizione OAM.....

Indirizzo .....

Telefono .....

e-mail: .....

ragione sociale Mediatore Creditizio: .....

n° iscrizione OAM.....

Indirizzo .....

Telefono .....

e-mail: .....

nome e cognome collaboratore/dipendente del Mediatore Creditizio: .....

### **CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO**

Il mutuo chirografario è un'operazione con la quale il Cliente ottiene liquidità dall'ente erogatore. Il Cliente si impegna a restituire la somma ricevuta in un arco di tempo concordato con l'ente erogatore (banca o altro intermediario finanziario).

Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche di norma comprensive di capitale ed interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto. Il finanziamento può prevedere anche un periodo di pre-ammortamento durante il quale il Cliente rimborsa solo le eventuali quote di interessi maturati.

Se previsto, il tasso di interesse applicato può essere variabile o fisso.

Il mutuo chirografario non è garantito da ipoteca su immobili. Tuttavia, a supporto dell'operazione, possono essere richiesti altri tipi di garanzia (ad esempio fideiussioni personali o garanzie offerte da Enti).

Artfidi Lombardia, operando con il Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96), può richiedere l'intervento dello stesso al fine di garantire i finanziamenti erogati. L'ammissibilità all'intervento del Fondo è in capo al Gestore del Medio Credito Centrale. La garanzia rilasciata dal Fondo Centrale è estendibile anche ai finanziamenti erogati alle imprese neocostituite (start-up). In caso di inadempimento da parte del socio Artfidi Lombardia, tramite il proprio ufficio legale, manifesta al Fondo Centrale la richiesta di liquidazione della garanzia ricevuta.

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Di seguito si riporta lo schema delle principali caratteristiche del finanziamento chirografario rilasciato da Artfidi Lombardia a favore della categoria dei taxisti di Milano:

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO CATEGORIA TAXISTI MILANO	
Finanziamento chirografario rateale	Destinatari: artigiani taxisti di Milano Forma tecnica: mutuo chirografario Finalità: liquidità aziendale Importo massimo erogabile: 3.000 Durata massima: 24 mesi Preammortamento massimo: 4 mesi Rateazione: mensile Garanzie accessorie previste: fideiussioni personali e/o garanzie di Enti (FCG – Finlombarda, ecc)

### Rischi connessi all'operazione

In caso di mancata restituzione, totale o parziale, da parte del Cliente, laddove il finanziamento non sia già scaduto, Artfidi Lombardia è autorizzato a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del Contratto. Artfidi Lombardia potrà esigere l'immediato rimborso del credito nella misura prevista nel riquadro "Criteri di ammissibilità a socio e principali condizioni economiche", nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito.

## CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A SOCIO E PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per il rilascio del finanziamento chirografario il socio deve sostenere i seguenti oneri:

### QUOTE SOCIALI e SOVRAPREZZO DI EMISSIONE (art. 9 e 10)

L'impresa, contestualmente all'erogazione del finanziamento, verserà per l'iscrizione almeno € 56,16 di cui € 5,16 quali quote sociali e € 51,00 per sovrapprezzo di emissione.

Tale valore è restituibile nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto del Confidi disponibile sul sito internet [www.artfidi.it](http://www.artfidi.it)

### TASSO APPLICATO IN CASO DI PRESENZA DELLA CONTROGARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Tasso di interesse nominale annuo	zero
Tasso di preammortamento	zero
Tasso di mora	non previsto

### TASSO APPLICATO IN CASO DI ASSENZA DELLA CONTROGARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Tasso di interesse nominale annuo	1%
Tasso di preammortamento	1%
Tasso di mora	1%

### SPESE (SIA IN CASO DI PRESENZA DELLA CONTROGARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA CHE IN ASSENZA)

Commissioni di istruttoria	€ 150
Imposta sostitutiva	0,25% dell'importo del finanziamento
Spese per incasso rata	nessuna
Spese per rata insoluta	nessuna
Spese per invio lettera di sollecito	nessuna
Spese per moratoria/rinegoziazione o altre variazioni alle condizioni contrattuali	nessuna
Spese per estinzione anticipata	nessuna
Imposta di bollo	nessuna

**TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale**  
6,584%

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempi spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione degli obblighi previsti nel contratto o gli interessi di mora.

**TEGM – Tasso Effettivo Globale Medio**

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) è il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla Legge sull'usura (Legge n. 108/1996). Il TEGM non potrà mai essere superiore al tasso soglia ai fini dell'usura, come determinato dalla Legge n. 108/1996. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato e il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a). Il Cliente potrà consultare la misura del TEGM, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108 del 03/1996), trimestralmente aggiornata dalla Banca d'Italia sul sito <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm> oppure sul sito internet di Artfidi Lombardia [www.artfidi.it](http://www.artfidi.it) o presso i cartelli affissi nelle sue sedi

Il Cliente deve ricevere comunicazioni sull'andamento del finanziamento erogato da Artfidi Lombardia almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto. Tali comunicazioni non comportano alcun costo a carico del Cliente.

Il Cliente deve ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sugli interventi in garanzia di Artfidi Lombardia degli ultimi dieci anni. Tale operazione comporta un costo a carico del Socio fino ad un massimo di euro 50,00 (cinquanta/00).

**CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO  
EROGATO DA ARTFIDI LOMBARDIA**

**Estinzione anticipata**

Le Parti prevedono espressamente che il Cliente possa recedere unilateralmente dal contratto estinguendo anticipatamente il finanziamento mediante il pagamento di tutto quanto dovuto ad Artfidi Lombardia e senza l'applicazione di alcuna penale, onere o spesa.

In ogni caso, per la determinazione dell'importo da corrispondere faranno fede i libri e le registrazioni di Artfidi Lombardia. L'estinzione anticipata comporta la chiusura del rapporto contrattuale.

**Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine**

Artfidi Lombardia si riserva il pieno diritto di risolvere il contratto e di richiedere l'immediato rimborso di ogni suo credito senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale, qualora il debitore o eventuali garanti non provvedano all'integrale e puntuale esecuzione anche di una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica. Il Confidi si riserva inoltre di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- qualora il Cliente o eventuali garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o siano sottoposti a procedura concorsuale o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale;
- qualora il Cliente o eventuali garanti non rispettino gli obblighi assunti verso Artfidi Lombardia;
- Inoltre, il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile determina l'immediata decadenza dal beneficio del termine.

Artfidi Lombardia potrà risolvere il contratto e/o avvalersi della decadenza dal beneficio del termine dandone comunicazione a mezzo raccomandata AR o a mezzo PEC al Cliente, il quale sarà tenuto, senza necessità di ulteriori richieste, a corrispondere ad Artfidi Lombardia tutto quanto dovuto entro 5 giorni.

Nessun ritardo o attesa da parte di Artfidi Lombardia nel richiedere l'adempimento di qualsiasi obbligazione contenuta nel contratto potrà costituire od essere interpretata come rinuncia all'adempimento da parte della stessa

**Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Il rapporto si chiude, a seguito di estinzione o recesso o cessazione per qualsiasi causa prevista, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui il Cliente abbia eseguito il rimborso del prestito ed adempiuto a tutte le altre richieste di Confidi, strumentali all'estinzione del rapporto. A seguito dell'estinzione del rapporto, Artfidi deve trasmettere al Cliente entro 30 giorni lavorativi dalla stessa, tramite e-mail, la comunicazione di avvenuta conclusione del rapporto stesso.

#### Reclami e risoluzione stragiudiziale delle Controversie:

Il Socio può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R alla SEDE LEGALE Artfidi Lombardia s.c.r.l. – Via Cefalonia, 66 – 25124 Brescia” o via e-mail agli indirizzi: [reclami@artfidi.it](mailto:reclami@artfidi.it) o [artfidi@legalmail.it](mailto:artfidi@legalmail.it).

L’Ufficio Reclami conferma prontamente al Cliente l'avvenuta ricezione del reclamo ed evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio Reclami.

Se Artfidi Lombardia dà ragione al socio, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Qualora il socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Artfidi Lombardia), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF) o all’**Ombudsman-Giuri Bancario Finanziario**.

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro: consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), chiedere ad Artfidi Lombardia, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia. Artfidi Lombardia mette a disposizione dei clienti, presso i propri locali e sul proprio sito internet [www.artfidi.it](http://www.artfidi.it), le guide relative all’accesso all’ABF.

#### Spese di recupero dei crediti

Le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) sostenute da Artfidi Lombardia per il recupero del credito derivante dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del Cliente, vanno integralmente addebitate al cliente stesso.

#### LEGENDA

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d’Italia.

**Confidi:** i consorzi e le società che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Essi, in forma residuale, possono erogare direttamente agli associati finanziamenti.

**Estinzione anticipata:** facoltà, da parte del Cliente, di estinguere anticipatamente il debito generato dalla concessione del finanziamento rispetto al termine contrattuale concordato.

**Fidejussione:** È il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito di un altro soggetto (debitore principale) nei confronti del soggetto finanziatore derivante da una specifica operazione. Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest’ultimo.

**Finanziamento:** credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario.

**Finanziamento ipotecario:** credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca).

**Interessi di mora:** In caso di mancato o ritardato pagamento, l’importo dovuto dall’impresa al Confidi sarà maggiorato degli interessi di mora. Gli interessi di mora sono dovuti dal giorno dell’inadempimento fino al giorno dell’effettivo pagamento, entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa sull’usura e sono calcolati in base al calendario civile.

**Ombudsman-Giuri Bancario Finanziario:** strumento di risoluzione delle controversie riferito ai servizi bancari (dopo aver fatto ricorso all’ufficio reclami senza trovare soddisfazione).

**Piano di ammortamento:** piano rateale di restituzione del finanziamento. Salvo l’eventuale periodo di preammortamento, le rate sono normalmente composte da quota capitale e quota interessi, oltre a spese di incasso rata, se dovute. Viene definito sulla base della durata del prestito, del tasso d’interesse e della periodicità delle rate. Artfidi Lombardia applica il piano di ammortamento alla “francese”, dove la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta.

**Pmi:** piccole e medie imprese aventi meno di 250 occupati e con meno di 50 mln di € di fatturato annuo, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di €. In particolare, nell’ambito della categoria PMI, si definisce **piccola impresa** l’impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di €. Nell’ambito della categoria delle PMI si definisce **microimpresa** l’impresa con meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di €.

**Preammortamento:** periodo di tempo che intercorre tra la data di erogazione del contratto di finanziamento e la scadenza della prima rata di rimborso composta sia da quota capitale che da quota interessi, che segna l’inizio dell’ammortamento ordinario. Si tratta di una fase eventuale del rapporto in cui il Cliente si limita al pagamento dei soli interessi. Questa opzione, di fatto, consente di alleggerire il peso delle rate nel periodo iniziale del finanziamento, ma i pagamenti effettuati durante il preammortamento non intaccano il capitale, quindi il debito residuo resta pari all’importo finanziato.

**Preammortamento tecnico:** indica il periodo che intercorre tra la data di erogazione del contratto di finanziamento e la scadenza della prima rata di rimborso. Si tratta di norma di una sola rata in cui il Cliente paga unicamente interessi, senza quindi intaccare il

capitale residuo da rimborsare. Risponde all'esigenza di Confidi di stabilire una data convenzionale, spesso coincidente con i primi giorni del mese, per semplificare e uniformare la gestione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti in essere. Grazie a questo espediente, il Confidi allinea le scadenze di tutti i contratti, indipendentemente dalla loro data di stipula.

**Quota capitale:** (crescente) quota della rata relativa all'importo del finanziamento che viene restituito.

**Quota interessi:** (decrescente) quota della rata relativa agli interessi maturati e dovuti al Confidi per il finanziamento concesso.

**Rata costante:** la somma tra la quota capitale e la quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):** indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione degli obblighi previsti nel contratto o gli interessi di mora.

**Tasso di interesse nominale annuo:** rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

**Tasso di mora:** maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

**Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato e il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione viene svolta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze, ove "dipendenza" è da intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Offerta in sede:** quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Socio del Confidi:** il socio che ha aderito al Confidi e richiede la garanzia del Confidi stesso.

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma per accettazione** \_\_\_\_\_

**(Cliente)**

**Firma dell'operatore** \_\_\_\_\_

